

La **Corte di Cassazione, quarta sezione penale**, con la recente **sentenza n. 23283/16**, depositata il 06/06/2016, ha affermato che la limitazione di responsabilità per colpa lieve prevista dall'art. 3 legge n. 189/2012 può operare, per le condotte professionali del medico conformi alle linee guida (LG), anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia.

Secondo la Suprema Corte l'interpretazione prevalente dell'art. 3 della legge n. 189/2012 (che limita all'imperizia l'efficacia della depenalizzazione della colpa lieve) non è condivisibile perché non tiene conto del fatto che la norma in questione non sembra distinguere tra i vari possibili profili di colpa rilevanti per il professionista che si è attenuto alle L.G: e alla Buone Pratiche.

Inoltre non è sempre possibile distinguere tra colpa per imperizia e colpa per mancanza di diligenza ovvero di imprudenza e vi sono raccomandazioni di comportamento che suggeriscono regole di cautela inquadrabili in senso lato nella diligenza e accuratezza e non nella semplice perizia.

In sostanza, secondo la Suprema Corte, il giudice per verificare se è operante la depenalizzazione della colpa lieve deve solo procedere alla valutazione del grado della colpa esistente in una fattispecie nella quale il professionista assume di essersi attenuto ad una L.G. rilevante per la cura del paziente.

Nel misurare il rimprovero da muovere al sanitario, il giudice dovrà considerare il contenuto della specifica raccomandazione clinica che viene in rilievo e, quindi, il grado della colpa sarà verosimilmente elevato nel caso di inosservanza di elementari doveri di accuratezza.

Se i principi stabiliti da questa sentenza troveranno seguito, sarà più semplice per il medico utilizzare in sede penale lo “*scudo*” rappresentato dalle LG.